



Sent./Ord. n. 248/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE – ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 74090 R.G. promosso da (omissis), nato ad (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Mastrogiovanni (MSTCLD59E29H686C) e dall'avv. Pasquale Feo (FEOPQL65S06G063X), elettivamente domiciliato in Casal Velino Scalo (SA) alla via Arbosto n. 60 nello studio dell'avv. Claudio Mastrogiovanni (*claudiomastrogiovanni@puntopec.it* e *pasqualefeo@puntopec.it*),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B), elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in via Medina n. 61 (*avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it*),

Premesso che:

- il ricorrente, dipendente del Ministero dell'Istruzione, con il presente ricorso intende ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile pari o superiore al 75 per cento ai fini del beneficio di due mesi, per ogni anno di servizio, di contribuzione figurativa utile per il diritto alla pensione e all'anzianità contributiva;
- la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità di Salerno in data 5.4.2023 ha accertato un'invalidità di (omissis) nella misura del 50 per cento;
- l'art. 80 comma 3 della l. 388/2000 prevede quale presupposto per la concessione del beneficio della contribuzione figurativa l'accertamento di un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
- con il ricorso in epigrafe il ricorrente contesta il giudizio della Commissione medica di Salerno e chiede che venga accertata la sua invalidità nella misura uguale o superiore al 75 per cento, in considerazione di un grave quadro patologico come dimostrato dalla documentazione in atti;
- con la memoria di costituzione del 12.3.2024 l'Inps ha chiesto in via preliminare l'estromissione per carenza di legittimazione passiva in

quanto mero ordinatore secondario di spesa, nonché ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per l'omessa istanza in via amministrativa ex art. 153 lett. b c.g.c. Nel merito ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato e in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici;

- con la memoria del 10.4.2024 parte ricorrente ha contestato quanto dedotto dall'Inps nell'atto di costituzione;

Rilevato che nell'odierna udienza del 19.4.2024 l'Inps si è integralmente riportata a quanto prospettato nella memoria di costituzione;

Ritenuto che:

- l'eccezione dell'Inps di difetto di legittimazione passiva è infondata, atteso che l'Istituto assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo che definisce la posizione previdenziale del (omissis)essendo il soggetto preposto all'erogazione del trattamento pensionistico;

- non può essere nemmeno accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata presentazione della previa domanda amministrativa, atteso che la natura vincolata e rigidamente ancorata alla percentuale di invalidità prevista dall'art. 80 comma 3 della l. 388/2000 dell'atto di riconoscimento del beneficio rende evidente che l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto attribuire al ricorrente il bene giuridico richiesto;

Considerato che la controversia involge una questione di natura squisitamente medico-legale e concerne l'accertamento dell'invalidità civile nella misura superiore all'invalidità accertata dalla Commissione medica di Salerno;

Ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale sul seguente quesito: *“se il Sig. (omissis) si trovi nella condizione di riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74 per cento ovvero se il quadro morboso riferibile allo stesso sia ascrivibile a una delle categorie di pensione dalla I alla IV di cui alla Tab. A del DPR 834/81, ai fini del riconoscimento del beneficio della contribuzione figurativa di cui all'art. 80 l. n. 388/2000; quale sia, in caso positivo, la relativa data di decorrenza”*,

p.q.m.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 74090 R.G. promosso dal (omissis):

- respinge le eccezioni di inammissibilità prospettate dall'Inps;
- ordina all'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno di pronunciarsi sul quesito sopra indicato;
- ordina all'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno di esprimere motivato parere sui quesiti sopra indicati, previa visita medica, diretta o per delega, e contestuale

esame di tutta la documentazione medica e amministrativa presente agli atti. Il ricorrente potrà farsi assistere - durante la visita medico-legale e a proprie spese - da sanitario di fiducia. L'Unità operativa provvederà a comunicare alle parti il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali.

L'Unità operativa è autorizzata a chiedere, con tempestività, direttamente all'Amministrazione interessata, copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'adempimento istruttorio, trasmettendo poi, contestualmente al parere, la documentazione così acquisita;

- assegna giorni centoventi all'Unità operativa di medicina legale per la comunicazione della relazione scritta alle parti;
- assegna alle parti trenta giorni dalla comunicazione della relazione per presentare eventuali controdeduzioni all'Unità operativa;
- assegna all'Unità operativa di medicina legale un ulteriore termine di quindici giorni per il deposito presso questa Sezione dell'elaborato peritale unitamente alle osservazioni afferenti alle eventuali controdeduzioni tecniche di parte.

Si precisa sin d'ora che, salvo gravi motivi, non verranno autorizzate nuove memorie tecniche in un momento successivo al deposito del parere reso all'esito delle controdeduzioni in quella sede svolte; eventuali brevissime note difensive delle parti dovranno concentrarsi esclusivamente sugli aspetti di novità delle questioni eventualmente

emerse.

Fissa all'udienza del 17.1.2025 la prosecuzione del giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga data comunicazione della copia integrale della presente ordinanza alla parte ricorrente, all'Amministrazione costituita in giudizio e all'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito, inclusa la trasmissione all'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno di copia di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria presente nel fascicolo di causa.

Spese riservate al merito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 19.4.2024

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 06.05.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)